

Martedì 19 giugno 2007

38. accoglie con favore il progresso nel contesto della cooperazione bilaterale con i maggiori partner dell'UE, soprattutto Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea, compreso il dialogo sulle questioni di interesse comune, come le misure correttive in materia di concentrazioni e le inchieste sui cartelli; considera tale cooperazione estremamente importante per raggiungere un'attuazione coerente delle decisioni su questioni di interesse comune;
39. accoglie con favore la cooperazione della Commissione con le autorità cinesi in vista della creazione di un'autorità della concorrenza in Cina; invita la Commissione a continuare negli sforzi per la creazione di una cultura efficace in materia di concorrenza in Cina;
40. sottolinea che la Commissione dovrebbe, in relazione all'acquisizione di imprese, analizzare la situazione della concorrenza in vari settori considerando il mercato interno nella sua globalità e non riferendosi principalmente alla situazione nei mercati locali e nazionali;
41. sottolinea che la nuova agenda commerciale della Commissione, nell'ambito della quale saranno negoziati accordi di libero scambio con determinati partner, richiede una stretta partecipazione del Commissario responsabile della concorrenza per garantire che le principali questioni in materia di concorrenza siano trattate in modo adeguato nel quadro di tali accordi;
42. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare e incentrare meglio i loro sforzi comuni nell'organizzazione dell'iniziativa della Giornata della concorrenza, per illustrare ai consumatori e ai cittadini europei l'importanza fondamentale della politica di concorrenza della Comunità europea per la crescita economica e l'occupazione in tutta l'Unione europea;
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2007)0264

Risultati della commissione d'inchiesta sulla crisi della compagnia d'assicurazioni «Equitable Life»

Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 basata sulla relazione sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 193 del Trattato CE,
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
- vista la sua decisione 2006/469/CE del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society ⁽³⁾,
- vista la proroga di tre mesi del mandato della Commissione d'inchiesta approvata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 4 luglio 2006 e ulteriormente estesa il 18 gennaio 2007,

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 58.

⁽³⁾ Testi adottati P6_TA(2006)0293.

Martedì 19 giugno 2007

- vista la relazione definitiva della Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007),
 - visto l'articolo 176 del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 193 del trattato CE costituisce la base giuridica della costituzione da parte del Parlamento di una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario; considerando che ciò costituisce un elemento importante dei poteri di supervisione del Parlamento europeo,
- B. considerando che il mandato della Commissione d'inchiesta costituita in ottemperanza della decisione 2006/469/CE era il seguente: 1) esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione in merito all'applicazione della Direttiva del Consiglio 92/96/CEE del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ⁽¹⁾, attualmente codificata dalla Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 sull'assicurazione vita ⁽²⁾, presentate nei confronti delle autorità competenti del Regno Unito in merito alla società assicurativa Equitable Life (Equitable Life), soprattutto per quanto riguardava il regime regolamentare e il controllo della salute finanziaria delle imprese assicurative, ad inclusione della loro situazione di solvibilità, della costituzione di adeguate riserve tecniche e della copertura di dette riserve con attivi corrispondenti; 2) valutare se la Commissione abbia adeguatamente svolto il proprio compito di controllare la corretta e tempestiva trasposizione del diritto comunitario e precisare quali carenze sistematiche avessero contribuito a far sorgere la situazione in parola; 3) valutare le denunce secondo le quali i controllori britannici per molti anni e comunque almeno dal 1989, avrebbero sempre omesso di proteggere gli assicurati mediante una supervisione rigorosa della contabilità e delle pratiche inerenti alle riserve e della situazione finanziaria della Equitable Life; 4) valutare la posizione dei reclami da parte dei cittadini europei non britannici e l'adeguatezza dei rimedi disponibili per gli assicurati di altri Stati membri ai sensi della legislazione britannica e/o della legislazione UE; 5) presentare eventuali proposte ritenute necessarie a tale proposito,
- C. considerando che la Commissione d'inchiesta ha iniziato i suoi lavori il 2 febbraio 2006 adottando la sua relazione finale l'8 maggio 2007; considerando che la Commissione d'inchiesta si è riunita 19 volte, ha svolto 11 audizioni pubbliche, ha organizzato 2 seminari e ha inviato 2 delegazioni ufficiali a Dublino e a Londra; considerando che ha ascoltato la testimonianza orale di 46 persone, ha esaminato 157 testimonianze, 92 delle quali sono state rese pubbliche sul sito web della Commissione d'inchiesta, per un totale di diverse migliaia di pagine; considerando che essa ha anche commissionato 3 studi da parte di esperti esterni,
- D. considerando che in base a tutte le prove e alle iniziative di cui sopra la Commissione d'inchiesta ha approvato una relazione finale nella quale descrive il contenuto delle sue indagini e formula conclusioni e raccomandazioni;
1. Incarica il suo Presidente di prendere le misure necessarie per rendere pubblica la relazione finale della Commissione d'inchiesta conformemente all'articolo 176, paragrafo 10 del suo regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA;
 2. Invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che vengano prese misure a seguito delle conclusioni e delle raccomandazioni dell'inchiesta, conformemente agli obblighi derivanti dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA e all'articolo 10 del trattato;
 3. Intima al governo britannico e agli enti britannici di regolamentazione e di vigilanza di garantire che vengano prese misure in merito alle conclusioni delle inchieste e alle raccomandazioni che ne sono conseguenza, conformemente all'articolo 4 della decisione 95/167/CE e agli obblighi generali degli Stati membri definiti dai trattati;

⁽¹⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 2006/101/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

Martedì 19 giugno 2007

4. Intima alla Commissione di garantire che si prendano immediatamente misure in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni per quanto riguarda i problemi di attuazione e di riferire alle commissioni competenti del Parlamento;
5. Invita il suo Presidente a incaricare la commissione per i problemi economici e monetari, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la commissione giuridica, la commissione per gli affari costituzionali e la commissione per le petizioni di controllare l'attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, specialmente quelle relative alle responsabilità della Commissione in merito alla trasposizione e a risolvere i problemi nel contesto del mercato interno e ove adeguato a riferire, conformemente all'articolo 176, paragrafo 11 del suo regolamento;
6. Invita la Conferenza dei Presidenti e il gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, creato nel febbraio 2007, a mettere in atto le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta per quanto concerne una più stretta cooperazione con i parlamenti nazionali e un migliore monitoraggio del Parlamento europeo sulle questioni di attuazione nonché sulla futura riforma delle commissioni d'inchiesta, per migliorarne il funzionamento e l'efficacia;
7. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della Commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA(2007)0265

Quadro regolamentare per misure volte a conciliare la vita familiare e il periodo di studio per le giovani donne nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea (2006/2276(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 141 del Trattato CE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata nel 2000 ⁽¹⁾, in particolare i suoi articoli 9 e 14 sul diritto di costituire una famiglia e sul diritto all'istruzione,
- viste le conclusioni dei Consigli europei di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, del 25 e 26 marzo 2004, 22 e 23 marzo 2005 e 23 e 24 marzo 2006 concernenti la Strategia di Lisbona a favore dell'occupazione e della crescita,
- vista la dichiarazione comune dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna,
- visto il Patto europeo per la gioventù approvato dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 14 marzo 2007 sui servizi di custodia dei bambini,
- vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2005 sulle politiche europee concernenti la gioventù «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa — attuare il Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva» (COM(2005)0206), che prevede la necessità di assicurare ai giovani un'istruzione e una formazione di qualità abbinata ad una migliore conciliazione tra vita familiare e professionale,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2003 «Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa» (COM(2002)0779),

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.